



Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

Modifica del 14 ottobre 2020

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 17 gennaio 1961¹ sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue:

Art. 1^{bis} cpv. 1

¹ Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS², i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell'attività lucrativa		Tasso del contributo in percentuale del reddito dell'attività lucrativa
di almeno fr.	ma inferiore a fr.	
9 600	17 400	0,752
17 400	21 400	0,769
21 400	23 800	0,786
23 800	26 200	0,804
26 200	28 600	0,821
28 600	31 000	0,838
31 000	33 400	0,873
33 400	35 800	0,907
35 800	38 200	0,942
38 200	40 600	0,977
40 600	43 000	1,011
43 000	45 400	1,046
45 400	47 800	1,098
47 800	50 200	1,149
50 200	52 600	1,201

¹ RS 831.201

² RS 831.101

Reddito annuo dell'attività lucrativa		Tasso del contributo in percentuale del reddito dell'attività lucrativa
di almeno fr.	ma inferiore a fr.	
52 600	55 000	1,253
55 000	57 400	1,305

Art. 39f Importo del contributo per l'assistenza

¹ Il contributo per l'assistenza ammonta a 33,50 franchi all'ora.

² Se le prestazioni di aiuto necessarie negli ambiti di cui all'articolo 39c lettere e–g richiedono qualifiche particolari dell'assistente, il contributo per l'assistenza ammonta a 50,20 franchi all'ora.

³ L'ufficio AI stabilisce il contributo per l'assistenza per il servizio notturno in base all'intensità delle prestazioni di aiuto da fornire. L'importo massimo del contributo ammonta a 89,30 franchi per notte.

⁴ Per l'adeguamento degli importi di cui ai capoversi 1–3 all'evoluzione dei prezzi e dei salari è applicabile per analogia l'articolo 33^{ter} LAVS³.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

14 ottobre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

³ RS 831.10